



## LA CORTE DI CASSAZIONE RIGETTA IL RICORSO DELL'EX SEGRETARIO GENERALE, DONATELLA ROMEO, CONTRO LA CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA

*La Suprema Corte mette la parola fine alle pretese dell'ex dirigente, Donatella Romeo, sancendo la legittimità dell'operato dell'ente e il diritto della Camera alla restituzione delle somme dalla stessa illegittimamente percepite a titolo di indennità di posizione.*

*Algeri: "La pronuncia della Corte di Cassazione conferma la legittimità del nostro operato. Una seconda vittoria che si aggiunge a quella già ottenuta con l'archiviazione della denuncia penale presentata nei miei confronti dall'ex segretario generale nel 2016".*

**Cosenza, 19 ottobre 2023** – La Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, ha rigettato il ricorso proposto dalla dott.ssa Donatella Romeo, già segretario generale dalla Camera di commercio di Cosenza, contro l'ente stesso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che la condannava alla restituzione dell'importo netto corrispostole a titolo di indennità di posizione per l'anno 2014 in misura eccedente l'importo minimo inderogabile previsto dal CCNL applicato al settore.

I giudici di appello avevano ritenuto che la misura della retribuzione di posizione fosse stata concordata tra le parti in contrasto con i limiti previsti dal contratto collettivo di comparto, pur non sussistendone le condizioni, mancando la disponibilità delle risorse destinate al finanziamento dell'apposito Fondo e non potendosi ritenere legittima la transitoria imputazione a bilancio dell'indennità di segretario generale.

I supremi magistrati, nell'adunanza camerale del 13 settembre 2023, hanno dichiarato parte inammissibili e parte infondati i motivi di ricorso rigettando integralmente l'impugnazione e condannando, quindi, la ricorrente oltre che alla rifusione delle spese processuali anche al versamento in misura aggravata degli importi dovuti ai sensi delle norme che regolano i processi innanzi alla Corte di Cassazione.

Sono state ritenute inammissibili, in particolare, le richieste relative all'omissione di fatti decisivi da parte della Corte d'Appello. Mentre il collegio ha dichiarato infondati i motivi inerenti alla violazione o falsa applicazione di disposizioni di legge e di contratti collettivi e alla violazione e falsa applicazione del principio del legittimo affidamento, con riferimento alla percezione delle somme.

La Camera di commercio di Cosenza, rappresentata e difesa dall'avv. Flavio Vincenzo Ponte, dello Studio Legale Ferrari-Ponte, incassa così una seconda vittoria definitiva nei confronti dell'ex segretario generale e chiude un capitolo increscioso nella sua storia, in cui



CAMERA DI COMMERCIO  
COSENZA

Comunicato stampa



si è vista costretta a difendere il proprio legittimo operato da pretese infondate, fino al terzo grado di giudizio.

“La pronuncia della Corte di Cassazione conferma la legittimità del nostro operato – dichiara il Presidente Klaus Algieri – e ringrazio lo studio Ferrari-Ponte per averci egregiamente rappresentati e difesi in questa vicenda. Si tratta per noi di una seconda vittoria che si aggiunge a quella già ottenuta con l'archiviazione della denuncia penale presentata nei miei confronti dall'ex segretario generale nel 2016, la cui infondatezza fu allora dimostrata in modo eccellente dall'Avv. Nicola Carratelli, al quale oggi pure va il mio ringraziamento. In quella occasione - prosegue Algieri - il Pubblico Ministero aveva formulato richiesta di archiviazione alla quale la dott.ssa Romeo si era opposta, ma il G.I.P., recependo le tesi del P.M. e del difensore, rigettò l'opposizione e dispose l'archiviazione. Rispetto a tale ultima vicenda, rimane l'amarezza per aver assistito ad un tentativo di cattivo gusto di traghettare in ambito penale una questione puramente amministrativa. Quella che registriamo oggi – conclude il Presidente della Camera di commercio – non è solo una vittoria ma un atto di giustizia nei confronti di tutti quei dirigenti per bene che lavorano ogni giorno per il buon andamento della Pubblica Amministrazione”.